

C12646B - CRISTOFORETTI-CPL CONCORDIA/CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA-INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 31321

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, pervenuta il 4 giugno 2024;

VISTA le informazioni fornite da Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa il 19 giugno 2024;

VISTA la propria delibera del 26 giugno 2024, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa del controllo congiunto di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 26 giugno 2024, notificata il 1° luglio 2024, con la quale è stato avviato nei confronti delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, in relazione alla medesima operazione, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, pervenuta il 24 luglio 2024, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Cristoforetti S.p.A. (di seguito anche, "Cristoforetti") opera principalmente nel settore della distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi al consumo, con particolare riferimento al gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e gasolio agricolo. La società, inoltre, distribuisce i propri prodotti petroliferi a privati e aziende per servizi luce e gas. Essa è principalmente operativa in Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte, anche per il tramite di società controllate (gruppo Cristoforetti). Il gruppo Cristoforetti è attivo nel commercio extra-rete al dettaglio di prodotti petroliferi; nella vendita in rete di benzine e gasoli; nella vendita di metano e di energia elettrica sia all'ingrosso sia verso consumatori finali; nella vendita in rete di benzine e gasoli per natanti; nella vendita di pellets; e nell'attività di trasporto per conto terzi e servizi di logistica.

Il capitale sociale di Cristoforetti è per il 50% detenuto da Luna S.r.l. e per il 50% da Crisfin S.r.l. (il capitale di queste ultime società è detenuto da persone fisiche).

Il fatturato consolidato del gruppo Cristoforetti nel 2022 è stato di quasi 270 milioni di euro.

Nel 2023 il fatturato consolidato del gruppo Cristoforetti in Italia è stato di quasi [100-567]* milioni di euro.

2. CPL Concordia Società Cooperativa (di seguito anche, "CPL"), a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo CPL"), è rivolta principalmente al mercato del *facility management*, della gestione calore in ambito sia pubblico che privato e dei servizi alle *utilities* nei settori del gas e dell'energia¹.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Più in dettaglio il gruppo effettua attività nel settore dell'energia (building management system, facility ed energy management, interventi di riqualificazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, gestione e manutenzione di impianti di teleriscaldamento, fotovoltaici e solare termico); nella cogenerazione (progettazione e costruzione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, con motori alimentati a gas metano, GNL o biogas); nel gas (progettazione e costruzione di stazioni di decompressione, sistemi di filtrazione, riscaldatori, sistemi di odorizzazione del gas; fornitura di prodotti e servizi per l'odorizzazione; servizi di ispezione delle reti del gas attraverso le analisi gascromatografiche; progettazione, installazione e manutenzione di impianti di protezione catodica, gestione e il controllo della linea di gas metano e/o gruppi di riduzione e misura etc.); nelle IT solutions per le utilities (offerta di

CPL nel 2022 ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 320 milioni di euro.

Nel 2023 CPL ha realizzato in Italia un fatturato consolidato pari a oltre [100-567] milioni di euro.

3. Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. (di seguito, "SER" o "Target") è una società attiva a livello nazionale nel settore del *facility management*, dell'*energy management* e della gestione calore. SER si rivolge ad enti pubblici, strutture sanitarie e privati per una gestione globale dei sistemi energetici. Nello specifico, SER opera come ESCo (*Energy Service Company*) ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 fornendo servizi energetici mirati al miglioramento dell'efficienza energetica². In SER, prima dell'operazione, CPL deteneva una partecipazione pari al 21,57%, Cristoforetti una partecipazione pari al 50% e Cooperare S.p.A. ("Cooperare") pari al 28,43%.

Stante l'assenza di patti parasociali, nessuna società aveva il controllo di SER e la maggioranza deliberativa si componeva in modo variabile.

Nel 2022 SER ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 57 milioni di euro.

Nel 2023 SER ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di oltre [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione è consistita nell'acquisto del controllo congiunto di CPL e Cristoforetti su SER. CPL il 12 febbraio 2024 ha acquistato la partecipazione di Cooperare in SER³, pertanto a partire da tale momento Cristoforetti e CPL hanno detenuto una partecipazione pari al 50% ciascuna del capitale sociale di SER. Con l'operazione comunicata il 4 giugno 2024 CPL ha reso nota la cessione della quota acquisita da Cooperare a Cristoforetti unitamente a una quota marginale della propria partecipazione. Pertanto, in esito a tale operazione, CPL è divenuta proprietaria di una partecipazione di minoranza del capitale sociale di SER (pari al 20,001%), mentre Cristoforetti della restante partecipazione di maggioranza (pari al 79,999%). Per effetto delle previsioni contenute nel Patto Parasociale che le Parti si sono impegnate a firmare alla data del *closing*, tuttavia, Cristoforetti e CPL continueranno a detenere il controllo congiunto su SER, come meglio argomentato nel provvedimento di non avvio deliberato da questa Autorità il 26 giugno 2024, n. 31274 "C12646 - Cristoforetti-CPLConcordia/Cristoforetti Servizi Energia". A CPL viene, infatti, conferito un potere di veto relativamente all'approvazione dei piani industriali annuali e del budget annuale idoneo a orientare in maniera congiunta con Cristoforetti l'indirizzo delle attività di SER⁴.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2022 (l'ultimo fatturato a disposizione delle Parti per la verifica dell'obbligo di notifica preventiva al momento in cui l'operazione si è perfezionata) è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

7. L'Operazione non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione, pervenuta il 4 giugno 2024, dell'operazione con cui CPL Concordia Società Cooperativa ha ceduto il 30% circa del capitale di SER a Cristoforetti S.p.A.

un'ampia gamma di software, app e servizi per le società operanti nel settore energia elettrica, gas e servizio idrico, quali il pronto intervento per le utilities); GNL (a impianti completi ad uso industriale, civile e autotrazione); nelle reti (costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas metano e del GPL, di acquedotti e fognature, di reti elettriche e rete dati); nel servizio idrico integrato (sistemi programmabili per il controllo degli impianti, dal monitoraggio della captazione dell'acqua al telecontrollo della depurazione, fino al controllo delle pompe).]

² *[Inoltre, SER partecipa alla compagine consortile del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa ("CNS"), di cui si avvale per l'assegnazione di appalti pubblici.]*

³ *[CPL e Cooperare hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni avente a oggetto l'acquisto da parte di CPL della partecipazione di Cooperare in SER pari al 28,43% del capitale sociale. Pertanto, ad oggi, Cristoforetti e CPL detengono una partecipazione pari al 50% ciascuno del capitale sociale di SER (cfr. All. 23 al Formulario). Le Parti hanno sottolineato che l'acquisizione della partecipazione di Cooperare e la successiva vendita a Cristoforetti da parte di CPL di una partecipazione pari al 30% di SER abbiano carattere unitario in considerazione della simultaneità delle singole transazioni, nonché del vincolo condizionale di fatto tra esse intercorrente. Esse rappresentano pertanto una concentrazione unica ai sensi del paragrafo 43 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese sull'esistenza del vincolo condizionale tra le operazioni (cfr. causa T-282/02, Cementbouw/Commissione, Racc. 2006, pag. II-319, punto 127 e seg.).]*

⁴ *[Cfr. § 67 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01).]*

V. LA POSIZIONE DI CRISTOFORETTI S.P.A. E CPL CONCORDIA SOCIETÀ COOPERATIVA

8. Le Parti notificanti hanno evidenziato di aver sottoscritto (il 12 febbraio 2024) una lettera di intenti ("LOI") che regola la struttura dell'Operazione, contestualmente all'acquisto da parte di CPL della partecipazione di Cooperare in SER. La LOI prevede che: (i) CPL cederà a Cristoforetti il 30% del capitale sociale di SER; (ii) le Parti stipuleranno il Patto Parasociale ai sensi del quale CPL sarà titolare di taluni diritti di veto sulle decisioni strategiche tali da determinare il controllo congiunto insieme a Cristoforetti su SER; e (iii) l'Operazione sarà soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

9. L'Operazione, nella prospettazione delle Parti, sarebbe stata strutturata in più fasi per ragioni fiscali. Cristoforetti avrebbe rinunciato al proprio diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 9 dello statuto di SER nella consapevolezza di poter acquisire una quota di tale partecipazione da CPL, contestualmente alla stipula del Patto Parasociale. Per tale ragione le Parti ritengono che l'operazione comunicata debba essere considerata una concentrazione unica in virtù dell'unicità degli intenti delle Parti, e il *dies a quo* per l'instaurazione del controllo congiunto sarebbe individuabile nella data di sottoscrizione del Patto Parasociale. La cessione della quota di Cooperare a CPL rappresenterebbe, in tale contesto, solo un passaggio prodromico all'instaurazione del controllo congiunto e CPL avrebbe "*di fatto congelato l'esercizio dei propri diritti fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità*".

10. Ai fini della configurazione della violazione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, difetterebbero, nel caso in esame, sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo. Non solo non vi sarebbe mai stata alcuna volontà di eludere il controllo dell'Autorità, visto che le Parti hanno effettuato una comunicazione volontaria, ma comunque l'Operazione è stata notificata prima dell'implementazione della fase coincidente con la sottoscrizione del Patto Parasociale, in virtù della quale si sarebbe realizzato il fenomeno concentrativo. La modifica del controllo su SER, infatti, non avrebbe effettivamente avuto luogo fino a tale momento, avendo CPL congelato i propri diritti dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote con Cooperare, in attesa del *closing* dell'operazione.

11. Le Parti in conclusione ritengono che il *dies a quo* per l'instaurazione del controllo congiunto sia individuabile nella data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentando il Contratto di Cessione meramente un passaggio prodromico. Pertanto, esse chiedono all'Autorità di non applicare alcuna sanzione difettando gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990. In via subordinata, le stesse chiedono di tenere conto nel computo dell'eventuale sanzione dei criteri fissati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981: (i) dell'assenza di dolo e/o colpa grave; (ii) della mancanza di effetti restrittivi della concorrenza derivanti dall'operazione; (iii) della spontaneità e celerità della comunicazione; e (iv) della collaborazione prestata nel corso del procedimento.

VI. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE

12. Dagli atti del procedimento risulta che l'Operazione è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione all'Autorità, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

13. Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili ex articolo 16 della legge n. 287/1990, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva sulle imprese che acquisiscono il controllo⁵, la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione può essere attribuita a Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, in quanto acquirenti del controllo congiunto su Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

14. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, posto che l'articolo 3 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità per un'azione od omissione dolosa o colposa, nel caso di specie si riscontra il colpevole ritardo nella comunicazione dell'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione, da parte di Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, del controllo congiunto su Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. perfezionatasi il 12 febbraio 2024 e comunicata solo il 4 giugno 2024, riconducibile a una condotta non diligente caratterizzata da un errore nel valutare il momento della realizzazione della modifica da un controllo variabile su SER da parte di CPL Concordia, Cristoforetti S.p.A. e Cooperare al controllo congiunto su SER da parte di CPL Concordia e Cristoforetti S.p.A.

15. In esito alla cessione di azioni da Cooperare a CPL Concordia, quest'ultima e Cristoforetti S.p.A. sono giunte a detenere il 50% ciascuna del capitale di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. Tale situazione, in assenza di pattuizioni di diverso contenuto che non sono state fornite dalle Parti, era idonea, fin da subito, a conferire alle Parti il controllo congiunto su SER. La successiva cessione di azioni da CPL Concordia a Cristoforetti e il relativo Patto Parasociale hanno avuto l'obiettivo di mantenere tale situazione pur modificandosi le percentuali del capitale sociale di SER rispettivamente detenute dalle Parti. In tal caso, infatti, in assenza del Patto Parasociale sottoscritto dalle Parti, SER sarebbe stata controllata in via esclusiva da Cristoforetti che veniva a detenere l'80% circa del capitale sociale. Quanto appena detto, tuttavia, non dimostra, come vorrebbero le Parti, che il controllo congiunto su SER si è realizzato al momento della sottoscrizione del Patto Parasociale ma, al contrario, che tale fase dell'operazione comunicata il 4 giugno 2024, ha consentito di mantenere il controllo congiunto su SER, che le Parti avevano già acquisito come effetto del contratto di cessione delle azioni di Cooperare a CPL Concordia, stipulato ed attuato il 12 febbraio 2024.

⁵ [Cfr. il *Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese"* (paragrafo D.1).]

16. In merito all'elemento oggettivo dell'infrazione, si osserva che l'operazione perfezionata il 12 febbraio 2024 era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e che la stessa non è stata preventivamente comunicata, in violazione del medesimo articolo.

17. Si osserva, inoltre, come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'operazione non rilevi né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva né ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, che consiste in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

18. Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione. A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'ammenda, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*.

19. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di un insieme di fattori, tra i quali rientrano l'assenza di dolo e gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Da quest'ultimo punto di vista, in particolare, non si sono prodotti effetti pregiudizievoli nel mercato interessato, come accertato nel provvedimento del 26 giugno 2024, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

20. L'entità del ritardo nella comunicazione dell'operazione, pari a meno di 4 mesi, appare limitata e, dunque, l'infrazione ha avuto una durata particolarmente contenuta.

21. Deve, altresì, rilevarsi che la notifica dell'operazione, ancorché tardiva, è avvenuta spontaneamente e le Parti hanno risposto prontamente alle richieste di integrazione formulate dall'Autorità.

22. Infine, per quanto riguarda le caratteristiche soggettive delle imprese sotto il profilo delle loro condizioni economiche, si osserva che nel 2023 il Gruppo Cristoforetti ha realizzato un fatturato nazionale consolidato pari a *[100-567 milioni di] euro*⁶ mentre il gruppo CPL nel 2023 ha realizzato un fatturato nazionale consolidato pari a *[100-567 milioni di] euro*⁷.

23. Per questi motivi, considerate le circostanze sopra esposte, l'Autorità ritiene di applicare alla società Cristoforetti e a CPL sanzioni pari rispettivamente a 7.307,21 € (settemilatrecentosette/21 euro) e 9.049,44 € (novemilaquarantanove/44 euro), corrispondenti allo 0,003% del rispettivo fatturato nazionale rilevante.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che l'operazione in esame era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che l'operazione è riconducibile individualmente alle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, a carico della società Cristoforetti S.p.A. nella misura di 7.307,21 euro, e a carico di CPL Concordia Società Cooperativa, nella misura di 9.049,44 euro, sanzioni che appaiono congrue a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/1990;

⁶ *[Fatturato applicabile ex articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.]*

⁷ *[Fatturato applicabile ex articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.]*

DELIBERA

- a) che la condotta posta in essere dalle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo congiunto di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., integra una violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;
- b) di irrogare alla società Cristoforetti S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 7.307,21 € (settemilatrecentosette/21 euro).
- c) di irrogare a CPL Concordia Società Cooperativa una sanzione amministrativa pari a e 9.049,44 € (novemilaquarantanove/44 euro).

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli